N 368 10 Sent.

N 8828 / 00 R.G.

N 1964 / 10 Cron.

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL GIUDICE DI PACE IN VERONA

nella persona dell'avv. Roberto Filippo Longo ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 8828/09 R.G. promossa da:

BERGAMASCHI Franco, C.F. BRGFNC51B09L781A, res. in Verona, con l'Avv. Renzo Segala, proc. e dom. in Verona, Via Calatafimi 5/A, giusta mandato a margine del ricorso-------------------------OPPONENTE

#### **CONTRO**

COMUNE DI VERONA, difeso dal Funzionario Vice Commissario Emanuela Disarò----------OPPOSTO OGGETTO: opposizione al Verbale di Accertamento di Violazione n. 6467649 del 24.08.09 emesso dalla P.M. del Comune di Verona per aver trasgredito al dettato dell'art. 143 co 11 del C.d.S.

Conclusioni dell'attore: 1) incostituzionalità dell'art. 219 bis del C.d.S., in quanto norma in contrasto con l'art. 3 della Cost. che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e quindi annullamento del verbale de quo; 2) in via subordinata applicazione del minimo edittale della sanzione.

Conclusioni dell'Amministrazione: confermarsi il Verbale opposto, nella sua parte pecuniaria.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 21.07.2008 il ricorrente, si opponeva principalmente sull'inapplicabilità della sanzione accessoria relativa alla decurtazione dei punti sulla patente di guida come dettato dall'art. 219 bis, per la violazione de qua regolata dall'art. 143 co. 11 del C.d.S..

 $\mathbf{C}$ 

re

di

in

Si

II

R

II

Esponeva che quanto espresso dall'art. 219 bis risulta essere in netto contrasto con quanto tuona l'art. 3 della Costituzione, che non permette differenzazioni dei cittadini davanti alla legge.

Nel caso de quo risulta evidente una lapalissiana differenza di trattamento tra il cittadino possessore della patente di guida e il cittadino che ne è sprovvisto, in quanto nella prima ipotesi verrebbero tolti i punti sulla patente, mentre nella seconda ipotesi non esisterebbe nessuna sanzione aggiuntiva.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione convenuta dopo aver depositato atti idonei alla causa, chiedeva il rigetto del ricorso, per la parte concernente sanzione di natura pecuniaria, mentre, opponendosi preliminarmente alla eccezione di incostituzionalità in quanto nella fattispecie non se ne presenta la necessità, perché il Comandante della P.M. del Comune di Verona Dott. Luigi Altamura ha condiviso, come in altri Uffici di G.d.P della Nazione, la tesi di non applicazione della decurtazione dei punti sulla patente per le infrazioni che non comportino le sanzione accessorie della immediato provvedimento di sospensione, ritiro o revoca del documento di guida.

Il Giudice, al termine dell'istruttoria, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni e dopo breve discussione, pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria ha dato prevalente conferma ai fatti allegati dall'opposto. Infatti non è stata messa in discussione l'infrazione commessa e la relativa sanzione pecuniaria, ma solo l'eventuale applicazione della decurtazione dei 4 punti sulla patente. Questa evenienza è stata subito fugata dal Funzionario del

Comune Avv. Attilio Turati, il quale ha, di suo pugno, dichiarato nel Verbale di udienza che la riforma dell'art. 219 bis riguarda solo la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e quindi detta sanzione non è funzionale alla decurtazione dei punti.

Nulla veniva opposta a tale determinazione per cui il G.d.P. decideva la causa con sentenza, leggendo il dispositivo redatto su documento a latere, mantenendo nel valore minimo edittale la sanzione pecuniaria inflitta e data la complessa e vexata questione compensava tra le parti le spese di lite.

Si ritiene assennato regolamentare il comportamento, spesso scriteriato di alcuni ciclisti, ma si auspica che l'Amministrazione si attivi ulteriormente al fine di rendere sempre meno complicata la viabilità per il cittadino, che, con encomiabile spirito ecologista, cerca di rendersi protagonista anche del risparmio enegletico e del contributo a rendere più snello un traffico automobilistico troppo spesso ingestibile!

# P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Verona, visti gli artt. 22 e 23 della L.689/81

RIGETTA parzialmente il ricorso avverso l'Ord-Ing. n. 2711/2008 emesso dalla Prefettura di Verona e per l'effetto REVOCA la sospensione provvisoria concessa e DISPONE che il pagamento di € 143,00 sia effettuato entro 30gg dalla data di pubblicazione della sentenza. Spese di causa compensate.

Così deciso in Verona il 21.01.2010.

Il Cancelliere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA

Il Cancelliere dr. G. Merlin Il Giudice di Pace

Avv. Roberto Filippo Longo

queel

Ufficio del Giudice di Pace di Verdine.

Verona, 2 6 GEN. 2010

L'Operatore Giudiziario B2

3